



**ATTO N. 1347**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*del Consigliere PORZI*

***“DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL  
FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO - MODIFICAZIONI A LEGGI  
REGIONALI”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 21/09/2017*

*Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 25/09/2017*



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**  
Il Consigliere

**PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa della consigliera PORZI, concernente  
“Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del  
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Modificazioni a leggi regionali”.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA**

Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha fatto da sfondo a molti casi di cronaca, con risvolti talvolta drammatici, diventando un problema non più trascurabile.

Il bullismo è un fenomeno estremamente complesso e articolato. Il termine bullismo deriva dall'inglese “bullying (to bull)” che significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire”. Il bullismo è una forma di maltrattamento e di oppressione fisica o psicologica messa in atto da una o più persone (bulli) nei confronti di un altro individuo percepito come più debole (vittima) e trova la sua principale collocazione all'interno del contesto scolastico, diffondendosi come fenomeno relazionale che si sviluppa all'interno di un gruppo sociale.

Con l'evolversi delle tecnologie informatiche si è diffuso anche il fenomeno del bullismo informatico o cyberbullismo, che è una forma di bullismo perpetrato utilizzando mezzi informatici (social network, blog, e-mail, messaggi). Tale forma di bullismo è ancora più subdola e pericolosa in quanto l'uso delle tecnologie informatiche consente l'anonimato del molestatore e permette di superare ogni confine e distanza, raggiungendo un grande numero di osservatori e testimoni.

Il tema della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo è anche oggetto di una legge nazionale approvata recentemente: la legge n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

La presente proposta di legge disciplina gli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e si compone di sette articoli, di seguito sinteticamente illustrati.

L'articolo 1 enuclea le finalità delle legge, che consistono nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, con lo scopo di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori. L'articolo non comporta oneri di carattere finanziario.

L'articolo 2 stabilisce che la Regione promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità psico-fisica dei minori, nonché programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet. L'articolo 2



Gruppo assembleare  
Partito Democratico  
Il Consigliere

specificata, inoltre, che sono ammessi a finanziamento i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi: campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori; iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e programmi di recupero rivolti agli autori di tali atti; corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Gli interventi di cui al presente articolo generano spese di carattere non obbligatorio, la cui quantificazione può essere demandata annualmente alla legge di bilancio. Per l'anno 2017, è previsto uno stanziamento pari ad euro 30.000 a valere sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" del Bilancio regionale di previsione.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari dei finanziamenti, che possono essere comuni, singoli e associati, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie regionali e soggetti del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o cooperative sociali). L'articolo non determina oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 specifica che il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, istituito dalla legge regionale n. 1 del 2016 in materia di politiche giovanili, raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi. Tale funzione è già stata attribuita al Tavolo di coordinamento dalla legge regionale in materia di politiche giovanili e viene confermata dalla proposta di legge, la quale prevede anche che il Tavolo di coordinamento possa avvalersi del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità. La norma in questione non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 rinvia ad un'apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della commissione consiliare competente per materia, la disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti. L'articolo non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 modifica le disposizioni relative al bullismo ed al cyberbullismo contenute nella legge regionale n. 1 del 2016 in materia di politiche giovanili, al fine di coordinarle con la proposta di legge e pertanto non determina oneri di carattere finanziario.

L'articolo 7 contiene la norma finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge, quantificabili per l'anno 2017 in euro 30.000,00,



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**  
Il Consigliere

si provvede nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

### **Art. 2**

#### **Interventi.**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
- b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
- c) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
- d) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;



Gruppo assembleare  
Partito Democratico  
Il Consigliere

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.

### **Art. 3**

#### **Soggetti beneficiari.**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presentati da:

- a) comuni, singoli e associati;
- b) istituzioni scolastiche;
- c) aziende sanitarie regionali;

d) soggetti del terzo settore, operanti da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale o nell'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

### **Art. 4**

#### **Funzioni in materia di bullismo e cyberbullismo del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili.**

1. Il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili), di seguito denominato Tavolo, raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, al fine di creare una sinergia tra tutti i soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo si avvale anche del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.)) e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**  
Il Consigliere

#### **Art. 5**

##### **Criteria e modalità per l'erogazione dei finanziamenti.**

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente per materia, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) predisposizione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

#### **Art. 6**

##### **Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1**

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 Bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, secondo quanto previsto dalla legge regionale vigente in materia.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 1/2016 è sostituita dalla seguente:

“b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto degli stessi presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legge regionale vigente in materia;”.

#### **Art. 7**

##### **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili per l'anno 2017 in euro 30.000,00, si provvede nell'ambito della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido” del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).